

le cambiali emesse dalle aziende finanziate all'ordine della Banca, in relazione al D. S. S. in esame.

La girata, che la Banca effettuerebbe a favore dell'Istituto, trasferirebbe, ai sensi dell'art. 18 della legge cambiararia, tutti i diritti inerenti alla cambiale e quindi non solo lo speciale privilegio previsto dal suddetto D. S. S. ma anche la garanzia statale, la cui susfidarietà non infirma la sua piena efficacia ma importa solamente una dilazione nel tempo della sua entrata in funzione, intendendo lo Stato, per ovvie ragioni, avvalersi del beneficio della escusione.

La Banca ha fatto inoltre presente che una adesione dell'Istituto al finanziamento di lire 35 milioni a favore della Società N. A. V. E. S. non dovrebbe, in alcun modo, portare pregiudizio alla eventuale messa a disposizione, da parte dell'Istituto stesso, dei fondi necessari per il finanziamento alla F. I. A. G.

Le anzidette operazioni verrebbero effettuate dalla Banca, previa rinuncia da parte delle aziende finanziate al successivo consolidamento. Il rimborso avverrebbe gradualmente in quattro rate annuali ed il mancato pagamento anche di una sola rata importerebbe per l'a-